

DELIBERA N. 138 /12/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CANALE 3
TOSCANA S.R.L. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE
CANALE 3 TOSCANA PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
CONTENUTA NELL'ART. 37, COMMA 1, D.LGS. 31 LUGLIO 2005 N. 177 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E NELL'ART. 3, COMMI 1 E
2, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 maggio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *"Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002 n° 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 che delega al Corecom Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha accertato, in data 16 dicembre 2011, la violazione del disposto contenuto nell’art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 e nell’art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP da parte della società Canale 3 Toscana S.r.l. esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Canale 3 Toscana nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 settembre 2010;

VISTO l’atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana datato 28 dicembre 2011 e notificato in data 3 gennaio 2012 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto contenuto nell’art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 e nell’art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP, nel corso della programmazione pubblicitaria diffusa i giorni 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 settembre 2010, per complessivamente n. 196 episodi di violazione rilevati;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, su istanza di accesso della società Canale 3 Toscana S.r.l., ha trasmesso, con nota datata 8 febbraio 2012, copia della documentazione richiesta all’istante l’accesso agli atti;

RILEVATO che la società Canale 3 Toscana S.r.l., con la memoria difensiva datata 23 febbraio 2012, nel chiedere l’archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, ovvero l’irrogazione della dovuta sanzione pecuniaria amministrativa secondo il criterio del cumulo giuridico delle sanzioni, ha sostenuto che la mancata presenza in sovrimpressioni sullo schermo televisivo della scritta “*pubblicità*” nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario sia “*da ricondurre unicamente ad un errore del software di montaggio automatico usato da Canale 3 Toscana*”;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha proposto a questa Autorità, in data 24 aprile 2012, l’irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 7.231,00;

RILEVATO che la proposta del predetto Comitato risulta parzialmente meritevole di accoglimento; in particolare, quantunque il mancato inserimento della scritta o, comunque, il mancato ricorso all’uso di mezzi di evidente percezione ottici necessari a

rendere chiaramente riconoscibile come tale la programmazione pubblicitaria e distinguerla nettamente dal resto della programmazione riconducibile sia “*da ricondurre unicamente ad un errore del software di montaggio automatico usato da Canale 3 Toscana*”, tuttavia tale errore non rileva ai fini dell'accoglimento della relativa eccezione sollevata dalla parte, in quanto la natura obiettiva dell'illecito commesso e la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato prescinde dall'errore tecnico dell'emittente televisiva, dovendosi avere riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma televisivo e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità; la violazione delle disposizioni normative citate, tra l'altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie da parte della predetta società, non è, quindi, da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dall'emittente televisiva stessa; infine, sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

CONSIDERATO che “*la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita,.....*”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che “*le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*”, ai sensi dell'art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Canale 3 Toscana riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa i giorni 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 settembre 2010, integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 e nell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentotrentatré/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del triplo del minimo edittale pari ad euro 3.099,00 (euro tremilanovantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari in ambito locale non chiaramente riconoscibili

come tali e, quindi, non distinti nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici e, pertanto, lesivi degli interessi degli utenti spettatori, per complessivamente n. 196 episodi di violazione rilevati nel corso di sette giornate di programmazione televisiva;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*;

la società in questione non risulta aver documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*;

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*;

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 14.462,00 (euro quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) corrispondente al triplo del minimo edittale della sanzione pari a euro 3.099,00 (euro tremilanovantanove/00) moltiplicata per numero sette giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 37, comma 1, d.lgs 177/05 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Canale 3 Toscana S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Canale 3 Toscana con sede in Siena, alla via Montanini n. 28, di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (euro quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 138/12/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 138/12/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 14 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola